PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 4

Autorizzazione di spesa

Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura e' concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sara' fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Censimento generale dell'agricoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-4-autorizzazione-di-spesa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it